



## **EMANATO L'ATTO DI INDIRIZZO PER L'UFFICIO DI PIANO. (D.G.R. n. 1255 del 30.07.2018)**

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 14/2018)<sup>1</sup> (ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)**

La Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", al Titolo IV – Capo I "Misure organizzative", con gli articoli 55 e 56, disciplina, rispettivamente, la costituzione, presso l'Amministrazione Comunale, dell'Ufficio di Piano, e la nomina del Garante della comunicazione e della partecipazione.

#### **Art. 55 - Ufficio di piano**

1. I Comuni per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla presente legge costituiscono, in forma singola o associata, un'apposita struttura denominata "ufficio di piano". Qualora i Comuni abbiano conferito ad un'Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, l'ufficio di piano è istituito dall'Unione dei Comuni. L'ufficio di piano è costituito entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1; decorso tale termine possono essere attuati unicamente gli interventi indicati dall'articolo 4, comma 7.
2. Dopo la sua costituzione, l'ufficio di piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.
3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e il soggetto di area vasta si dotano di un ufficio di piano per l'attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'articolo 19, commi 3 e 5, e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture tecniche operative di supporto dei CU, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera i).
4. Gli uffici di piano devono essere dotati delle competenze professionali richieste dalla presente legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario.
5. La Giunta regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali di cui al comma 4 e con riferimento alla dimensione demografica e territoriale del Comune e della forma associativa.
6. Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) riconosce priorità di accesso ai finanziamenti alle Unioni che abbiano provveduto alla costituzione dell'ufficio di piano dell'Unione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Il rapporto di collaborazione con l'ufficio di piano per l'elaborazione e gestione del PUG costituisce, per la sua durata e per i due anni successivi alla sua scadenza, causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico attinente alla predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.

#### **Art. 56 - Garante della comunicazione e della partecipazione**

1. Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica l'amministrazione procedente nomina, nell'ambito del personale assegnato all'ufficio di piano, il "Garante della comunicazione e della partecipazione", distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di garantire:
  - a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente;
  - b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
  - c) il diritto al contraddittorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l'approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;
  - d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contraddittorio pubblico, ove disposti ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
2. A tale scopo il Garante:

<sup>1</sup> La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.  
Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l'Edilizia

- a) cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito;
- b) rende accessibili sul sito web dell'amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, ogni informazione disponibile sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull'esito delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle osservazioni, presentate tempestivamente;
- c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.

In merito a questo, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1255, del 30.07.2018 (non ancora pubblicata sul BURERT), ha provveduto alla definizione degli standard minimi degli uffici di piano, in attuazione dei disposti dell'articolo 55, comma 5. Non si tratta di un "Atto di coordinamento tecnico", per il quale, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della stessa L.R., "entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di coordinamento tecnico sono recepiti dagli enti territoriali e organismi interessati, con deliberazione dell'organo consiliare che comporta la modifica o l'abrogazione delle previsioni pianificatorie, regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili".

Stando ai dettati del comma 5, dell'art. 55, la Regione avrebbe dovuto dettare criteri di formazione degli Uffici di Piano, in modo differenziato, tenendo cioè conto "della dimensione demografica e territoriale" del Comune interessato. Tuttavia, nella D.G.R. n. 1255/2018, non vi è alcuna traccia di tale differenziazione, nonostante nelle premesse della stessa D.G.R. si affermi espressamente di volere tenerne conto. Pertanto i criteri in essa stabiliti valgono per tutti i Comuni della Regione, indipendentemente dalla loro dimensione demografica e territoriale.

I Comuni devono pertanto costituire, in forma singola o associata, una struttura, denominata "Ufficio di piano" (UP), per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.

L'UP deve essere costituito entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° gennaio 2021), decorso il quale termine i Comuni inadempienti sono soggetti agli stessi limiti all'esercizio delle funzioni urbanistiche previsti dall'art. 4, comma 7, della L.R. n. 24/2017 per il mancato avvio del procedimento di predisposizione del nuovo piano urbanistico generale:

**Art. 4 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti**

*7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, dopo la scadenza del termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall'articolo 3, comma 1:*

- a) *possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 4;*
- b) *sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente;*
- c) *mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti, unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi ai sensi del comma 5, ultimo periodo.*

Qualora i Comuni abbiano conferito ad un'Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, ma non è il caso di Castel San Giovanni, l'UP deve essere istituito dall'Unione stessa.

L'atto di costituzione dell'UP, delibera di Giunta Comunale, deve indicare il nominativo del Responsabile dell'UP stesso.

Inoltre, ogni Unione o Comune deve obbligatoriamente nominare il "Garante della comunicazione e della partecipazione" di ogni procedimento di pianificazione urbanistica. Il ruolo di Garante non è cumulabile né con quello di Responsabile dell'UP, né con il ruolo di Responsabile del procedimento.

Pertanto, all'interno dell'Ufficio di Piano, esistono tre figure distinte:

- a) il Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato dalla Giunta Comunale con lo stesso atto di costituzione dell'UP<sup>2</sup>;
- b) il Garante della comunicazione e della partecipazione, nominato dalla Giunta Comunale, per ogni singolo procedimento di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- c) il Responsabile del Procedimento, nominato dal Responsabile dell'UP in relazione ad ogni singolo procedimento di pianificazione territoriale ed urbanistica; sul tema, rispetto a quanto indicato dall'art. 56, della L.R. n. 24/2017 (che non prevede nulla in proposito), la D.G.R. n. 1255/2018, stabilisce che, di norma, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile dell'UP.

La D.G.R. n. 1255/2018 non ha in alcun modo chiarito quali siano le distinzioni di ruolo e di compiti tra il Garante ed il Responsabile del procedimento, dal momento che i compiti che la L.R. n. 24/2017, all'art. 56, affida al Garante, appaiono essere quelli "classici" del Responsabile del procedimento, di cui al Capo II, della Legge n. 241, del 07.08.1990.

Qualora venissero chiamati a far parte dell'UP soggetti esterni all'Amministrazione Comunale (o Unione), il rapporto di collaborazione con l'UP costituisce, per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico da parte di soggetti privati per la predisposizione e presentazione di Accordi

<sup>2</sup> L'UP costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l'ente stesso.

Operativi, Accordi di Programma e titoli abilitativi convenzionati (Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), attuativi del medesimo piano.

Preliminarmente all'avvio del procedimento per l'elaborazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i Comuni (o le Unioni) debbono inviare alla Regione un apposito quadro di sintesi, con l'indicazione della composizione dell'UP e delle competenze professionali da esso possedute, provvedendo altresì a comunicare le eventuali modifiche apportate successivamente.

E' bene rammentare che *"l'avvio del procedimento"* per l'elaborazione ed approvazione del PUG, per il nostro Comune, che è dotato di tutti gli strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. n. 20/2000 (PSC, POC, RUE), è quello disciplinato dal comma 2, dell'art. 3, della L.R. n. 24/2017, ovvero consiste, a norma dell'articolo 45, comma 2, della stessa legge, nel procedimento di approvazione di un'unica variante generale a detti strumenti urbanistici, diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della legge. Per l'approvazione di tale variante trova applicazione il procedimento per l'approvazione dei piani, di cui al titolo III, capo III, della legge, ad esclusione della consultazione preliminare di cui all'articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46 sono ridotti della metà<sup>3</sup>.

Il *"risultato finale"* sarà pertanto costituito da un Piano Urbanistico Generale (PUG) ed un Regolamento Edilizio (RE)<sup>4</sup>.

La redazione di tali elaborati deve però partire da un PUNTO INIZIALE essenziale: la determinazione della estensione del territorio urbanizzato e, conseguentemente, del 3% di consumo di suolo e da una PRE-CONDIZIONE essenziale: la costituzione dell'Ufficio di Piano.

L'Allegato 1 alla D.G.R. n. 1255/2018, indica i requisiti prestazionali che devono essere rispettati dagli enti territoriali nella costituzione degli UP e che consentano comunque di assicurare il possesso di adeguate competenze professionali nei collaboratori assegnati ad esso o nei soggetti esterni incaricati di farne parte.

In sintesi, i requisiti desumibili dalle disposizioni regionali sopra richiamate sono:

1. l'obbligatorietà dell'UP;
2. l'organicità delle funzioni dell'UP;
3. l'autonomia organizzativa dell'UP;
4. la completezza delle competenze professionali presenti nell'UP;
5. la necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione;
6. l'incompatibilità (temporanea) con incarichi di privati;
7. la stabilità e conoscibilità della composizione dell'UP.

Una volta costituito l'Ufficio di Piano, vi sarà una netta separazione in termini di competenze in materia edilizia ed urbanistica:

1. all'Ufficio di Piano spetteranno tutti i procedimenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, senza quindi alcuna competenza sui procedimenti edilizi;
2. allo Sportello Unico per l'Edilizia spetteranno tutti i procedimenti in materia di edilizia residenziale, senza quindi alcuna competenza sui procedimenti urbanistici;
3. allo Sportello Unico per le Attività Produttive spetteranno tutti i procedimenti in materia di edilizia extraresidenziale, senza quindi alcuna competenza sui procedimenti urbanistici.

L'UP deve essere obbligatoriamente di tutte le competenze necessarie, indicate all'art. 55, c. 4, della L.R. n. 24/2017, per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo:

- a) pianificatorio,
- b) paesaggistico,
- c) ambientale,
- d) giuridico,
- e) economico-finanziario.

Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati.

---

<sup>3</sup> L'avvio del procedimento è pertanto costituito da una delibera di Giunta Comunale che *"assume la proposta di piano, completa di tutti i suoi elaborati costitutivi"* comunicandola al Consiglio Comunale.

<sup>4</sup> Il Regolamento Edilizio, nella legislazione regionale, è scomparso con l'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000 e la conseguente introduzione del Regolamento Urbanistico Edilizio. Con l'abrogazione della L.R. n. 20/2000 il RUE scompare, ma, nella legislazione regionale, non ricompare automaticamente il RE. Con la L.R. n. 12, del 23 giugno 2017, la Regione ha provveduto alla modifica della L.R. n. 15/2013 *"Semplificazione della disciplina edilizia"* e della L.R. n. 23/2004 *"Vigilanza e controllo dell'attività edilizia"*. A completamento del riordino della complessiva disciplina edilizia regionale, in data 28.06.2017, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 922, ha provveduto ad approvare l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia. Tale Atto di coordinamento contiene 4 allegati, il primo dei quali riguarda lo *"Schema di regolamento edilizio-tipo"*. In coerenza ai contenuti dell'intesa siglata in Conferenza unificata Stato-Regioni il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni debbono conformare il proprio Regolamento Edilizio assunto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, o, in via transitoria, il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), come nel caso del Comune di Castel San Giovanni, di cui alla legge regionale n. 20/2000, o il proprio Regolamento Edilizio di cui alla previgente legge regionale n. 47/1978. Si vedano del DTO n. 22/2016 *"Il regolamento Edilizio tipo nazionale"* e n. 36/2016 *"Circolare regionale sui Decreti SCIA 1 e SCIA 2 e Regolamento Edilizio tipo statale"*.

Pertanto, le medesime competenze devono essere possedute dal personale dell'ente territoriale assegnato stabilmente all'UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all'attività dell'UP, attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite dagli enti territoriali (quali convenzioni, incarichi professionali, servizi forniti dalle Unioni).

Si deve osservare conclusivamente come i criteri stabiliti dalla Regione con la D.G.R. n. 1255/2018 siano obiettivamente del tutto deludenti e sostanzialmente di scarsa utilità, in quanto:

1. benché stabilito dalla L.R. n. 24/2017, ed espressamente richiamato come volontà nelle premesse della stessa L.R., tali criteri prescindono del tutto dalle dimensioni demografiche e territoriali dei singoli Comuni o Unioni;
2. tali criteri non aggiungono assolutamente nulla alle disposizioni già contenute agli artt. 56 e 57 della L.R. n. 24/2017;
3. non ha in alcun modo chiarito quali siano le distinzioni di ruolo e di compiti tra il Garante ed il Responsabile del procedimento, dal momento che i compiti che la L.R. n. 24/2017, all'art. 56, affida al Garante, appaiono essere quelli "classic" del Responsabile del procedimento, di cui al Capo II, della Legge n. 241, del 07.08.1990;
4. non ha in alcun modo risolto la contraddizione di fondo sul tema, ovvero il fatto che l'UP, a norma del comma 1, dell'art. 55, debba essere costituito entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 24/2017, quindi entro il 01.01.2021; ma tale termine è anche quello, ultimativo, fissato per avviare il procedimento per l'elaborazione ed approvazione del PUG, ovvero il termine entro il quale debbono già essere stati predisposti, a cura dell'UP, tutti gli elaborati costitutivi del PUG stesso.

L'unica vera novità introdotta dalla D.G.R. n. 1255/2018, che altrimenti si limita a riproporre sostanzialmente solo le disposizioni già dettate dalla L.R. n. 24/2017 agli artt. 55 e 56, è quella relativa alla stabilità e conoscibilità dei collaboratori che fanno parte dell'UP. A tale scopo viene stabilito che nel sito web degli Enti territoriali, devono essere pubblicati gli elenchi completi dei collaboratori facenti parte dell'UP, con l'indicazione delle competenze assolute da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell'UP deve inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell'attuazione della L.R. n. 24/2017, ai sensi dell'art. 77 della medesima legge.

*Castel San Giovanni, mercoledì 8 agosto 2018*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO  
*ing. Silvano Gallerati*



**STANDARD MINIMI DEGLI UFFICI DI PIANO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N. 24**

I Comuni e le Unioni cui sia stata conferita la funzione di pianificazione urbanistica nonché la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province (di seguito denominati nel loro insieme "enti territoriali") nella costituzione degli Uffici di Piano ai sensi dell'art. 55 della LR n. 24/2017 assicurano il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e funzionale.

**1) Obbligatorietà dell'UP**

Gli Uffici di piano (di seguito denominati "UP") devono essere costituiti allo scopo di predisporre e approvare il Piano Urbanistico Generale (PUG) e di curarne l'attuazione ai sensi della LR n. 24/2017:

- da tutti i Comuni della regione in forma singola o associata,
- da tutte le Unioni cui siano state conferite le funzioni in materia urbanistica.

Sono tenuti altresì a costituire un unico UP i Comuni che intendono predisporre un PUG intercomunale.

L'UP delle Unioni e quello costituito dai Comuni che intendono predisporre il PUG intercomunale esercitano tutte le funzioni di cui al successivo punto 2), per tutti i Comuni interessati.

La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province si dotano di un UP per l'attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture tecniche operative di supporto dei Comitati urbanistici, nel rispetto dei presenti requisiti prestazionali.

**2) Organicità delle funzioni dell'UP**

L'UP svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all'elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione. Competono in particolare all'UP la predisposizione del PUG, l'esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione.

Pertanto, gli enti territoriali si devono dotare di un unico UP che svolga tutte le funzioni appena ricordate, non potendo residuare presso altre strutture comunali (o presso i singoli

Comuni, nel caso di UP di Unione o intercomunali) compiti attinenti alle funzioni urbanistiche.

### **3) Autonomia organizzativa dell'UP**

L'UP costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l'ente stesso.

Nel caso di UP intercomunale l'accordo territoriale che ne disciplina la costituzione deve anche specificare le modalità con cui si esplica il rapporto funzionale del Responsabile dell'UP con gli organi politici degli Enti associati.

### **4) Completezza delle competenze professionali presenti nell'UP**

Gli UP devono essere dotati di tutte le competenze necessarie secondo la LR n. 24/2017 per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo:

- pianificatorio,
- paesaggistico,
- ambientale,
- giuridico,
- economico-finanziario.

Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati.

Pertanto, le medesime competenze devono essere possedute dal personale dell'ente territoriale assegnato stabilmente all'UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all'attività dell'UP, attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite dagli enti territoriali (quali convenzioni, incarichi professionali, servizi forniti dalle Unioni o dalle Province a tutti i Comuni interessati, ecc.).

### **5) Necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione**

All'interno dell'UP deve essere nominata la figura del Garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile dell'UP), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della LR n. 24/2017.

### **6) Incompatibilità con incarichi di privati**

Il rapporto di collaborazione con l'UP costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano, a norma dell'art. 55, comma 7, della LR n. 24/2017.

Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente che per quello esterno all'ente.

#### **7) Stabilità e conoscibilità della composizione dell'UP**

Gli enti territoriali devono assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno parte dell'UP. A tale scopo nel sito web degli Enti territoriali devono essere pubblicati gli elenchi completi dei collaboratori facenti parte dell'UP, con l'indicazione delle competenze assolte da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell'UP è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell'attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell'art. 77 della medesima legge.